

Addi. 19 luglio 1995

TRA

le Società , FIAT AUTO, FIAT AUTO MAINS, SEVEL,
SATA e FMA, assistite dall' Unione Industriale di Torino

E

FIOM, FIOM, UIM Nazionale

visto l' accordo 12 ottobre 1981 punto F che recitava: "le spettanze retributive degli operai sono corrisposte l' ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì, ovvero in un giorno coincidente con fermate collettive, il pagamento viene effettuato nel giorno lavorativo immediatamente precedente. Per quanto riguarda la chiusura collettiva per ferie, il termine di pagamento che viene a cadere nel periodo di ferie o nell' ultimo giorno lavorativo prima del loro inizio e' anticipato al 2° giorno lavorativo utile prima dell' inizio delle ferie stesse ..."

visto l' accordo 11 novembre 1985 che, sostituisce il sopra indicato punto F dell' accordo 22 ottobre 1981 con la seguente formulazione: "le spettanze retributive degli operai sono corrisposte all' ultimo giorno, dal lunedì al

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

giovedì', di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì' o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno immediatamente precedente..."

Visto l' accordo 5 dicembre 1981 (SEVSI) punto F "le le spettanze retributive degli operai sono corrisposte l' ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì', ovvero in un giorno coincidente con fermate collettive, il pagamento viene effettuato nel giorno lavorativo immediatamente precedente. Per quanto riguarda la chiusura collettiva per ferie, il termine di pagamento che viene a cadere nel periodo di ferie o nell' ultimo giorno lavorativo prima del loro inizio e' anticipato al 3° giorno lavorativo utile prima dell' inizio delle ferie stesse..."

Visto l' accordo 17 dicembre 1985 (SEVAL) che, costituisce la sopra indicata punto F dell' accordo 5 dicembre 1981 con la seguente formulazione: "le spettanze retributive degli operai sono corrisposte all' ultimo giorno, dal lunedì' al giovedì', di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì' o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno immediatamente precedente..."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

visto l' accordo 11 giugno 1993 (SATA, FMA) parte settima :
"le spettanze retributive saranno corrisposte l' ultimo
giorno lavorativo del mese... quando tale termine cade di
sabato o domenica o altro giorno festivo l' accredito
verrà' effettuato il giorno immediatamente precedente. Le
serie vengono retribuite con le competenze del mese di
riferimento."

Le Parti convengono che

ad integrazione di quanto stabilito dai suddetti accordi,
nel caso in cui l' ultimo giorno del mese di luglio
coincida con il periodo di chiusura per ferie collettive,
il pagamento, per impiegati ed operai, delle competenze
relative al suddetto mese verrà' anticipato al primo giorno
utile prima dell' inizio delle ferie stesse.

Nel caso di scaglionamento del periodo feriale, il
pagamento delle competenze mensili avverrà' secondo le
normali usanze.

Le parti confermano che con il presente accordo si intende
superato quanto previsto dall' art. 14 sesto comma 2.
6.- parte prima- del vigente C.C.N.L.

[Handwritten signatures and notes in the bottom left corner]

[Handwritten signature and notes in the bottom right corner]